



TRIBUNALE di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI

Oggetto: i pignoramenti presso terzi eseguiti dall'Ufficiale Giudiziario ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c.
La notificazione e il deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo ex art. 543 co. V c.p.c.

In considerazione delle numerose questioni che si pongono in merito ai pignoramenti presso terzi effettuati ai sensi degli artt. 492 bis e 543 co. VII cpc – al fine di ridurre i margini di incertezza connessi agli aspetti procedurali ed evitare inutili appesantimenti dell'attività processuale nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti – all'esito delle riunioni di sezione tenute ex art. 47 quater ord. giud. tra i Giudici addetti al settore mobiliare, si è ritenuto opportuno adottare e divulgare le seguenti

LINEE GUIDA

- 1) L'iscrizione a ruolo del procedimento è eseguita dal creditore procedente ai sensi **dell'art. 543 co. 4^a cpc** nel termine di 30 giorni dalla consegna del pignoramento, dunque dalla data della ricevuta di avvenuta consegna (RAC) della PEC inviata dall'ufficiale giudiziario al procuratore del creditore procedente ovvero dalla data di consegna cartacea se precedente. Il rispetto di tale termine è previsto a pena di inefficacia.
- 2) In caso di plurimi pignoramenti si procederà a un'unica iscrizione a ruolo.
- 3) Trovano applicazione le norme di cui agli **artt. 497 c.p.c. e 501 cpc**, in quanto norme di carattere generale e, pertanto, sussiste l'obbligo per il creditore di depositare l'istanza di vendita o assegnazione, non prima di 10 giorni e non oltre 45 giorni dal compimento del pignoramento, che nel PPT si verifica alla data di perfezionamento della notifica dell'atto di pignoramento (l'ultimo in caso di plurimi pignoramenti).
- 4) Dopo che il creditore avrà depositato l'istanza di assegnazione/vendita verrà emesso il decreto di fissazione dell'udienza, la cui data verrà individuata nella prima utile destinata alle prime comparizioni, sulla base dei medesimi criteri già adottati da ciascun Giudice per i differimenti di quelle indicate nelle citazioni ex art. 543 cpc. **Dunque, i tempi di fissazione dell'udienza effettiva per i pignoramenti introdotti con citazione e per quelli introdotti ex art. 492 bis cpc sono identici.**
- 5) Non è espressamente previsto dalla norma di cui all'art. 543 ultimo comma c.p.c. che il decreto di fissazione di udienza preveda anche un termine entro il quale eseguire la notifica. Tale termine verrà dunque individuato in quello di dieci giorni prima dell'udienza, in

relazione a quello previsto dal **numero 4 dell'art. 543 co. 2^a cpc** per la dichiarazione del terzo.

- 6) **NON trova applicazione la norma di cui all'art. 543 c.p.c. co. V c.p.c.** che dispone l'obbligo della notifica e del deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo della procedura entro la data indicata in citazione.
- 7) Nei casi di applicazione di tale ultima norma (PPT intrapresi con l'atto di pignoramento contenente la citazione del debitore e del terzo a udienza individuata dal creditore procedente) l'avviso dell'iscrizione a ruolo, secondo il chiaro tenore letterale della norma, oltre a essere notificato al debitore e al terzo, **deve essere anche depositato nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di inefficacia del pignoramento, "entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento"**, e non, quindi, entro la eventuale successiva data dell'udienza di comparizione a seguito di differimento operato dal Giudice. Per il rispetto del termine, entro la data indicata nell'atto di pignoramento è sufficiente fornire la prova dell'invio della notifica dell'avviso.
- 8) L'avviso al terzo di rendere la dichiarazione deve essere inserito nel decreto di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 543 ultimo comma c.p.c., non invece nel verbale di pignoramento, ostandovi il tenore letterale della norma. L'eventuale trasmissione anticipata della dichiarazione da parte del terzo è dunque rimessa a una sua iniziativa. Non è possibile individuare correttivi alla luce del tenore delle norme, sebbene questo comporti in linea generale l'obbligo di iscrizione "al buio" che, peraltro, è tutt'altro che residuale pure nei pignoramenti introdotti con citazione, allorché il terzo non renda la dichiarazione o la renda tardivamente.
- 9) Le verifiche sulla sussistenza delle cause di improcedibilità e/o inefficacia relative alla fase introduttiva verranno effettuate dal Giudice alla prima udienza e sottoposte al contraddittorio delle parti in udienza o con rinvio interlocutorio. Seguirà il provvedimento e il contestuale decreto di liquidazione dei compensi spettanti all'UG ai sensi dell'art. 122 co. 4^a dpr 1229/59, che per le ipotesi di estinzione anticipata fa rinvio al comma 3^a che, a sua volta, rinvia ai parametri previsti dal co. 2) lett. a), dimezzati. In tali ipotesi i compensi verranno posti a carico del creditore procedente, a meno che i procedimenti non siano "esenti", ipotesi nella quale l'UG provvederà al recupero dei compensi liquidati dal Giudice nei confronti del Ministero della Giustizia.
- 10) Non verrà emesso il decreto di liquidazione allorché, all'esito del rinvio interlocutorio, il creditore fornisca elementi tali da ritenere integrata l'ipotesi di infruttuosità dell'esecuzione prevista dall'art. 164 bis disp. att. cpc o una delle altre ipotesi di estinzione anticipata (artt. 532 co. 2^a terzo periodo cpc, 164 ter e 159 ter disp. att. cpc), per le quali il suddetto art. 122 esclude espressamente la liquidazione dei compensi.
- 11) Le verifiche preliminari di cui al punto 9), in caso di riunione tra procedimenti introdotti ex art. 492 bis cpc e procedimenti introdotti con citazione, verranno condotte con riferimento a ciascuno in base alle diverse discipline, fatta salva la sola assegnazione in caso di intervento.

- 12)** I compensi spettanti all'UG verranno liquidati con le stesse modalità indicate al punto 9) anche in caso di rinuncia ex art. 629 cpc, di mancato deposito dell'istanza di vendita dopo l'iscrizione a ruolo e di estinzione ex art. 631 cpc, previo provvedimento interlocutorio che consenta al creditore di fornire – ove sussistano – elementi tali da ritenere integrata l'ipotesi di infruttuosità dell'esecuzione prevista dall'art. 164 bis disp att. cpc o una delle altre ipotesi di estinzione anticipata (artt. 532 co. 2^a secondo periodo cpc, 164 ter e 159 ter disp. att. cpc) per le quali il suddetto art. 122 esclude espressamente la liquidazione dei compensi.
- 13)** In caso di ordinanza di assegnazione, i compensi all'UG verranno liquidati secondo i parametri previsti dall'art. 122 co. 2^a, 3^a e 4^a e saranno liquidati in prededuzione (al pari delle spese del terzo), rientrando tra le spese di giustizia privilegiate ex art. 2755 c.c., con ordine di pagamento diretto al terzo. Poiché tali spese sono altresì collegate all'utile partecipazione del creditore alla distribuzione in quanto spese di esecuzione, il loro effettivo soddisfacimento (totale o parziale) sarà legato alla capienza del credito assegnato che, in caso di crediti futuri, dipenderà dall'effettiva esigibilità del credito assegnato nel corso del tempo.
- 14)** Allorquando i procedimenti sono esenti, invece, il Giudice liquiderà il compenso senza ordinarne il pagamento in prededuzione e l'UG provvederà al recupero nei confronti del Ministero.
- 15)** Ai fini della quantificazione dei compensi in questione, allorquando il credito pignorato e assegnato sia un credito periodico, il valore di assegnazione si considererà corrispondente a quello del credito azionato, fino a concorrenza del quale viene effettuata l'assegnazione, fermo restando il limite massimo di € 3.000,00 previsto dal citato art. 122.
- 16)** La previsione di cui all'art. 155 ter disp. att. c.p.c. – ossia la perdita di efficacia della richiesta di pignoramento ove il creditore non esegua la scelta dei beni o dei terzi – non preclude la possibilità che il creditore possa eseguire un pignoramento ordinario ai sensi dell'art. 543 c.p.c., ma la circostanza verrà segnalata dall'UG, sicché – ove i procedimenti introdotti con citazione dopo una ricerca ex art. 492 bis cpc, si concludano con ordinanza di assegnazione – il compenso ex art. 122 spettante all'Ufficiale Giudiziario verrà ugualmente liquidato in prededuzione (ove non si tratti di procedimenti esenti). Si auspica dunque, onde evitare un inutile appesantimento dell'attività processuale e nell'ottica di una leale e corretta collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, che tali ipotesi saranno residuali.

Sia data massima diffusione alla presente circolare mediante deposito in Cancelleria, trasmissione alla Presidenza del Tribunale e a tutti i giudici, togati e onorari, del settore mobiliare della Sezione, pubblicazione sul sito internet di questo Tribunale, nonché mediante trasmissione a mezzo posta elettronica al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.

Palermo, 8 aprile 2024.

Il Presidente di sezione
Gianfranco Pignataro